



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°214 CSAT 13 del 11 dicembre 2018

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Giovanni Bertuglia, Davide Giovanni Pintus e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 11 dicembre 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 30/A

A.S.D. DELFINI VERGINE MARIA (PA): Avverso assegnazione gara perduta per 0-3 ed avverso squalifica fino al 13/11/2021 del calciatore sig. Giuseppe Freschi.

Campionato 3^a Cat. Girone "A" Gara: Giovanile Collesano/Delfini Vergine Maria del 10/11/2018.

C.U. n.19 del 15/11/2018 della Delegazione Provinciale di Palermo.

Con gravame del 19/11/2018 inviato a mezzo fax l'A.S.D. Delfini Vergine Maria ha impugnato le sanzioni irrogate dal GST come in epigrafe riportate facendo espressa richiesta di essere ascoltati.

All'udienza odierna è comparso il rappresentante legale della reclamante che ha insistito nei motivi di gravame.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che il gravame in questione è inammissibile non solo perché redatto in maniera assolutamente generica risultando privo della benché minima motivazione ma anche perché (in ordine all'esito della gara) non risulta notificato alla consorella.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n. 37/A

A.S.D. JUVENILIA (TP) Avverso omologazione gara Juvenilia/Città di Giuliana del 07/11/2018.

Campionato Regionale di Seconda Categoria (gir. A).

C.U. n. 185 del 23/11/2018.

Con appello ritualmente proposto, l'A.S.D. Juvenilia impugna la delibera assunta dal Giudice Sportivo, pubblicata sul Comunicato Ufficiale menzionato in epigrafe, con cui è stato rigettato il reclamo proposto dall'odierna appellante, avverso l'omologazione della gara del 07/11/2018, valevole per il campionato regionale di Seconda Categoria, girone A.

La reclamante, in particolare, reitera in questa sede la tesi già sostenuta in prime cure, secondo cui il tesserato Milanese Ettore, schierato dalla società Città di Giuliana quale assistente di parte, non avrebbe avuto titolo a prendere parte alla gara, non avendo integralmente scontato la precedente squalifica per sei giornate di gara, inflittagli da calciatore nella stagione 2017/2018, all'esito del procedimento definito con pronuncia di questa Corte Sportiva, pubblicata sul C.U. n. 282 (C.S.A.T. n. 18) del 13/02/2018.

All'udienza è comparso il Sig. Daidone Renato, in rappresentanza della reclamante, il quale ha insistito nei motivi del reclamo.

Ciò premesso, dalla lettura degli atti ufficiali, ivi compresa la decisione assunta in prime cure e impugnata in questa sede, si rileva che, in base agli accertamenti esperiti, il sig. Milanese Ettore avrebbe effettivamente scontato la squalifica comminatagli come calciatore, atteso che, nelle sei gare successive all'irrogazione della sanzione, non

avrebbe preso parte alle stesse come calciatore, essendo invece stato iscritto in distinta come allenatore in cinque occasioni.

Il Giudice Sportivo di prime cure, in questo frangente, ha rigettato il reclamo proposto dalla A.S.D. Juvenilia, ritenendo che, in tal caso, la squalifica subita come calciatore deve ritenersi effettivamente scontata, con conseguente regolarità della gara indicata in epigrafe, pur dovendosi trasmettere gli atti alla Procura Federale, emergendo dagli atti l'autonoma violazione dell'art. 22, comma 3, C.G.S., avendo il Milanese Ettore, in pendenza di squalifica, avuto indebitamente accesso al recinto di gioco, in relazione alle gare in cui ha svolto le funzioni di allenatore.

L'appellante censura tale decisione, anche paventando il rischio di prassi abusive o elusive, ritenendo che l'art. 22, comma 3, C.G.S., lungi dal sostenere la decisione assunta dal Giudice di prime cure, dimostrerebbe il contrario, con la conseguenza che la squalifica, inflitta illo tempore al Milanese Ettore, dovrebbe ritenersi non ancora scontata; il che osterebbe, in ultimo, all'omologazione del risultato della gara in epigrafe.

Alla stregua delle superiori considerazioni, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti gli atti e la pertinente normativa regolamentare, ritiene che l'odierno gravame non sia meritevole di accoglimento.

L'art. 22, comma 3, C.G.S., già menzionato dal Giudice Sportivo nella delibera oggi impugnata, dispone infatti che, "al calciatore squalif del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di un'autonoma sanzione disciplinare, da applicarsi fra quelle previste dall'art. 19".

Dal punto di vista letterale, orbene, il riferimento all'irrogazione di una sanzione "autonoma" non sembra consentire interpretazioni diverse da quella condivisa dal Giudice di prime cure.

La tesi dell'odierna reclamante, secondo cui l'ingresso al recinto di gioco in pendenza di squalifica basterebbe a far ritenere la squalifica non scontata, infatti, non sembra trovare appigli testuali nel chiaro disposto normativo (che si limita a prevedere la già citata irrogazione di autonoma sanzione), oltre a non risultare congruente con l'intento del legislatore sportivo.

Confrontando il tenore letterale dei successivi commi 7 e 8 dell'art. 22 C.G.S., peraltro, si ricava che un divieto assoluto di svolgimento di qualsiasi attività è previsto unicamente nel caso opposto a quello odierno (ossia il tecnico squalificato, che non può fungere da calciatore, neanche di riserva – comma 7), ovvero nell'ipotesi di tesserati "colpiti da provvedimenti disciplinari a termine" (comma 8), non rilevante nel caso di specie (in cui la squalifica non è stata comminata a tempo, bensì per sei giornate di gara).

Da un punto di vista operativo, d'altro canto, il Collegio di Garanzia del CONI ha già avuto modo di precisare, in via generale, con riferimento ad ipotesi non sovrapponibile ma contigua a quella odierna (allenatore iscritto in distinta in pendenza di squalifica), che "in applicazione del canone quod lex voluit dicit quod noluit non dicit, alcun potere di elasticizzazione o integrazione della norma può essere riconosciuto alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale atteso il vincolo formale stringente espresso nel Codice di Giustizia Sportiva della FIGC" (decisione n. 3/2015, prima sezione, A.S.D. Sammaurese c. F.I.G.C. ed altri).

Alla stregua delle superiori considerazioni, pertanto, il gravame non pare meritevole di accoglimento, con conseguente conferma della decisione di prime cure oggi impugnata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n.39/A

A.S.D. MONREALE CALCIO A 5 (PA) avverso la squalifica per tre gare del calciatore sig. Catalano Giacomo, nonché l'ammenda di €.250,00.

Campionato Calcio a 5 Serie C1 Gara: Sporting Alcamo Onlus/Monreale Calcio a 5 del 24/11/2018.

C.U. n.193 del 28/11/2018.

Con tempestivo reclamo la A.S.D. Monreale Calcio A 5, in persona del suo legale rappresentante pro tempore impugna la sanzione della squalifica a tre giornate, sostenendo che il proprio calciatore Catalano Giacomo sia stata vittima del rancore serbato nel proprio animo da parte del secondo arbitro (Godino Massimiliano Matteo), che teneva durante la gara un comportamento provocatorio nei confronti del giocatore, in quanto condizionato da screzi pregressi tra i due, perfino culminati in una ricusazione del suddetto direttore di gara.

Il comportamento del giocatore sarebbe stato sempre corretto nel corso della gara, ma durante il terzo tempo, al rifiuto del secondo arbitro di stringere la mano al giocatore, egli avrebbe chiesto spiegazioni senza però proferire alcuna ingiuria e senza alcun tono minaccioso.

Quanto, alla sanzione dell'ammenda inflitta alla società, la reclamante osserva che a scagliare il pugno nelle spalle del secondo arbitro sia stata persona estranea alla Società Monreale Calcio a 5.

Sebbene ritualmente convocata, per la società reclamante nessuno è comparso.

La Corte, letto il supplemento di rapporto presentato dal secondo arbitro al referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al termine della partita il calciatore Catalano Giacomo, abbia aspettato il secondo arbitro (Godino Massimiliano Matteo) dinnanzi la porta di ingresso del campo che conduce agli spogliatoi, minacciandolo.

Tuttavia, la sanzione prevista dall'art. 19, comma 4, lett. a) è di due giornate e la Corte ritiene di dover riformare la decisione sul punto.

Quanto alla parte del supplemento di rapporto che riferisce di essere stato continuamente insultato dai sostenitori del Monreale e poi di essere stato colpito al 12 minuto della nel corso del secondo tempo da un sostenitore sempre del Monreale, pur non trovando riscontro tali comportamenti nel referto arbitrale che nulla segnala nella sezione dedicata al comportamento del pubblico, è da rilevare che il fatto debba essere effettivamente accaduto perché raccontato anche dalla società reclamante che si difende affermando che il secondo arbitro sarebbe stato colpito da persona estranea alla società monrealese.

Il secondo arbitro nel proprio referto indica chiaramente nei sostenitori del Monreale gli autori degli insulti e l'autore dell'atto violento, valendo tale esposizione contenuta nel supplemento arbitrale del secondo arbitro quale prima prova ai sensi del sopra richiamato C.G.S.

In ragione di quanto sopra quanto sostenuto dalla reclamante il gravame può trovare parziale accoglimento.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie parzialmente il proposto reclamo con la riduzione della squalifica del calciatore Catalano Giacomo a due giornate, conferma nel resto la decisione impugnata.

Dispone, conseguentemente, di non addebitarsi la tassa reclamo, non versata.

Procedimento 40/A

A.S.D. MARIANOPOLI (CL): Avverso squalifica per quattro gare del calciatore sig. Gaetano Fiorella.

Campionato 2^a Cat. Girone "F" Gara: Muxar/Marianopoli del 25/11/2018.

C.U. n. 193 del 28/11/2018.

Con gravame del 03/12/2018, inviato a mezzo fax, l'A.S.D. Marianopoli ha impugnato la sanzione irrogata dal GST al proprio tesserato come in epigrafe e ne chiede una riduzione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che il sig. Gaetano Fiorella non ha mai inteso offendere il direttore di gara ma si sarebbe limitato, nella sua qualità di capitano, a chiedere delle spiegazioni circa i motivi del calcio di rigore appena assegnato cercando, nel contempo, di convincerlo a ritornare sulla sua decisione.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento della gara, rileva che al 33' del 2° t. è stato espulso il sig. Gaetano Fiorella per somma di ammonizioni. Una volta notificato il provvedimento disciplinare di espulsione questi profferiva, all'indirizzo dell'arbitro, alcune frasi dall'evidente contenuto offensivo; nel contempo gli si avvicinava e toltasi la fascia di capitano gliela lanciava contro senza però colpirlo.

Inoltre, una volta terminata la partita, il Fiorella si recava nello spogliatoio dell'arbitro e sottoscritto il rapportino di fine gara lanciava la penna sul tavolo e senza ritirare i documenti dei suoi compagni di squadra usciva sbattendo la porta.

Lo stesso calciatore, infine, una volta che l'arbitro è stato costretto a recarsi nello spogliatoio dell'A.S.D. Marianopoli per la riconsegna dei predetti documenti assumeva, ancora una volta, un comportamento protestatario nei confronti di questi.

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione così come inflitta dal GST al sig. Gaetano Fiorella è appena congrua e, pertanto, non suscettibile della benché minima riduzione stante i suoi reiterati comportamenti antiregolamentari aggravati dalla sua funzione di capitano.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 42/A

U.S.D. GEMINI CALCIO (AG) avverso assegnazione gara perduta per 0-3 ed avverso squalifica squalifica per tre gare a carico dei calciatori sig.ri Francesco Forestieri, Vincenzo La Greca e Fabrizio Scavetto.

Campionato under 17 Provinciale Gara: Gemini Calcio/ Canicattì del 24/11/2018.

C.U. n.32 del 29/11/2018 Delegazione Provinciale di Agrigento.

Con rituale e tempestivo gravame l'U.S.D. Gemini Calcio impugna le decisioni assunte dal G.S.T. come in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi che non vi erano i presupposti per la sospensione della gara e che il direttore di gara nell'occorso non era assolutamente sereno sia nel valutare i fatti sia nella refertazione ragion per cui chiede che venga disposta la ripetizione della gara e che vengano revocate le sanzioni a carico dei calciatori Francesco Forestieri, Vincenzo La Greca e Fabrizio Scavetto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto ed i relativi supplementi, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fanno piena prova circa i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara rileva che al 38' del 1° t., a seguito di un fallo commesso dal n.7 del Canicattì sig. Carmelo Lia in danno del n.5 del Gemini sig. Francesco Forestieri quest'ultimo rialzatosi spintonava, in reazione, il n.7 avversario che a sua volta reagiva.

Prima che l'arbitro riuscisse ad adottare i provvedimenti disciplinari a carico dei predetti calciatori aveva inizio un tentativo di rissa che vedeva coinvolti buona parte dei calciatori di entrambe le società.

In particolare l'arbitro notava che il n. 3 del Gemini Calcio sig. Giovanni Scudato colpiva intenzionalmente con un calcio un calciatore avversario, mentre altri calciatori del Gemini Calcio individuati nei sig.ri Giuseppe Lo Groi n.9, Vincenzo La Greca n.11, Francesco Forestieri n. 5 e Fabrizio Scavetto n.6 cercavano di colpire calciatori avversari con calci e pugni non riuscendo nel loro intento per il pronto intervento dei dirigenti.

Analogamente il direttore di gara individuava i seguenti calciatori del Canicattì sig.ri Giuseppe Mattia Messina n.4, Michele Tropia n.3, Carmelo Lia n.7, Licata Giuseppe n.5 e Giuseppe Tavella n.6 (anche se indicato in referto per un evidente rifiuto con il n.5) che a loro volta tentavano di colpire con schiaffi e pugni non riuscendovi perché, anche in questo caso, intervenivano i loro dirigenti che tentavano di trattenerli.

Ciò posto va condivisa la decisione del direttore di gara di espellere tutti predetti calciatori poiché il regolamento del calcio sanziona con l'espulsione sia il colpire sia il tentare di colpire un avversario con la conseguenza che la sospensione dell'incontro va addebitata, in egual misura, ad entrambe le società per cui sotto questo profilo il gravame non può trovare accoglimento.

Parimenti non può trovare accoglimento il capo di gravame che riguarda la sanzione a carico del calciatore sig. Forestieri Francesco in quanto la sanzione così come inflittagli in ragione del suo comportamento violento è contenuta nel minimo edittale previsto per gli atti di violenza in danno di un avversario (comma 4 lett. b) dell'art. 19 del C.G.S.).

Il gravame, di contro, va accolto per quanto riguarda le squalifiche a carico dei calciatori Vincenzo La Greca e Fabrizio Scavetto che devono contenersi in due giornate in ragione della circostanza che l'aggressione non si è consumata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in due gare la squalifica a carico dei calciatori sig.ri Vincenzo La Greca e Fabrizio Scavetto confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo, non versata.

Procedimento 43/A

A.S.D. CANICATTI' (AG) avverso assegnazione gara perduta per 0-3 ed avverso squalifica squalifica per tre gare a carico dei calciatori sig.ri Giuseppe Messina, Michele Tropia, Carmelo Lia, Giuseppe Licata e Giuseppe Tavella.

Campionato under 17 Provinciale Gara: Gemini Calcio/Canicattì del 24/11/2018.

C.U. n.32 del 29/11/2018 Delegazione Provinciale di Agrigento.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Canicattì impugna le decisioni assunte dal G.S.T. come in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che non vi erano i presupposti per la sospensione della gara e che il direttore di gara nell'occorrenza non era assolutamente sereno sia nel valutare i fatti sia nella refertazione.

A riprova di quanto sostenuto la reclamante evidenzia che il DDG ha ritenuto espulsi i calciatori Giuseppe Licata e Giuseppe Tavella indicati entrambi con il n.5.

In ragione di quanto sopra chiede, pertanto, che venga disposta la ripetizione della gara e che vengano revocate le sanzioni a carico dei calciatori.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto ed i relativi supplementi, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fanno piena prova circa i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara rileva che al 38' del 1° t., a seguito di un fallo commesso dal n.7 del Canicattì sig. Carmelo Lia in danno del n.5 del Gemini sig. Francesco Forestieri quest'ultimo rialzatosi spintonava, in reazione, il n.7 avversario che a sua volta reagiva.

Prima che l'arbitro riuscisse ad adottare i provvedimenti disciplinari a carico dei predetti calciatori aveva inizio un tentativo di rissa che vedeva coinvolti buona parte dei calciatori di entrambe le società.

In particolare l'arbitro notava che il n. 3 del Gemini Calcio sig. Giovanni Scudato colpiva intenzionalmente con un calcio un calciatore avversario, mentre altri calciatori del Gemini Calcio individuati nei sig.ri Giuseppe Lo Groi n.9, Vincenzo La Greca n.11, Francesco Forestieri n. 5 e Fabrizio Scavetto n.6 cercavano di colpire calciatori avversari con calci e pugni non riuscendo nel loro intento per il pronto intervento dei dirigenti.

Analogamente il direttore di gara individuava i seguenti calciatori del Canicatti sig.ri Giuseppe Mattia Messina n.4, Michele Tropa n.3, Carmelo Lia n.7, Licata Giuseppe n.5 e Giuseppe Tavella n.6 (anche se indicato in referto per un evidente rifiuto con il n.5) che a loro volta tentavano di colpire con schiaffi e pugni non riuscendovi perché anche in questo caso intervenivano i loro dirigenti che tentavano di trattenerli.

Ciò posto va condivisa la decisione del direttore di gara di espellere tutti predetti calciatori poiché il regolamento del calcio sanziona con l'espulsione sia il colpire sia il tentare di colpire un avversario con la conseguenza che la sospensione dell'incontro va addebitata, in egual misura, ad entrambe le società per cui sotto questo profilo il gravame non può trovare accoglimento.

Parimenti non può trovare accoglimento il capo di gravame che riguarda la sanzione a carico del calciatore sig. Carmelo Lia in quanto la sanzione così come inflittagli in ragione del suo comportamento violento è contenuta nel minimo edittale previsto per gli atti di violenza in danno di un avversario [comma 4 lett. b) dell'art. 19 del C.G.S.].

Il gravame, di contro, va accolto per quanto riguarda le squalifiche a carico dei calciatori Giuseppe Mattia Messina, Michel Tropa, Giuseppe Licata e Giuseppe Tavella che devono contenersi in due giornate in ragione della circostanza che l'aggressione non si è consumata

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in due gare la squalifica a carico dei calciatori sig.ri Giuseppe Mattia Messina, Michele Tropa, Giuseppe Licata e Giuseppe Tavella confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 45/A

F.C.D. CALCIO GIARRE (CT) avverso squalifica per sette gare del calciatore sig. Salvatore Imbrogiano.

Campionato Promozione Girone "C" Gara: Atletico Fiumefreddo - Città di Torregrotta del 24/11/2018 - C.U. n.193 del 28/11/2018.

Con gravame pervenuto a questo Comitato Regionale la società F.C.D. Calcio Giarre, posto che il calciatore sig. Salvatore Imbrogiano successivamente alla irrogazione della squalifica è stato tesserato per essa reclamante, impugna la decisione assunta dal G.S.T. come in epigrafe riportata, sostenendo, in buona sintesi che il sig. Salvatore Imbrogiano non avrebbe trattenuto il direttore di gara, ma si sarebbe limitato a chiedere delle spiegazioni in ordine ad alcune decisioni assunte da quest'ultimo. Chiede pertanto che la sanzione venga rideterminata nell'ambito del pre-sofferto o comunque in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti i referti ed i relativi supplementi redatti dall'arbitro e dai suoi assistenti, che ai sensi dell'art.35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa i comportamenti di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare rileva che al termine della gara, mentre la terna si accingeva a rientrare negli spogliatoi, alcuni sostenitori della Soc. Atletico Fiumefreddo facevano irruzione nello spiazzo

antistante. Costoro dapprima si scagliavano contro gli assistenti dell'arbitro e subito dopo si dirigevano contro quest'ultimo, il quale era costretto a correre dapprima verso il centrocampo e successivamente verso gli spogliatoi. Lo stesso, una volta giunto in prossimità, veniva bloccato dal calciatore sig. Imbrogiano Salvatore, il quale gli impediva l'accesso, trattenendolo con forza così da consentire ad altro soggetto estraneo di raggiungerlo, spintonarlo con forza contro la rete di recinzione e subito dopo tentare di colpirlo con un pugno al volto.

Il medesimo comportamento era tenuto dall'Imbrogiano in danno di uno degli assistenti che veniva a sua volta aggredito da alcuni sostenitori.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento in quanto la tesi difensiva della reclamante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara.

Di contro la sanzione così come irrogata dal giudice di prime cure appare a questa Corte del tutto inadeguata ai plurimi comportamenti anti regolamentari assunti dal sig. Salvatore Imbrogiano il quale, in aperta violazione dell'art.65 comma 4 delle N.O.I.F. (secondo cui è obbligo dei calciatori proteggere gli ufficiali di gara in caso di incidenti), non solo non ha operato nella maniera dovuta, ma anzi ha agito in maniera tale da favorirne l'aggressione con la conseguenza che la sanzione a suo carico deve essere, ai sensi dell'art. 36 comma 3 del C.G.S., aggravata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame perchè infondato ed in riforma della decisione assunta del G.S.T. ridetermina a tutto il 31 marzo 2019 la squalifica a carico del calciatore sig. Salvatore Imbrogiano.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 11 dicembre 2018

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI